



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

SERVIZIO CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA

Prot.1200/S.C.G.F./E.2014
Circolare n. 1/S.C.G.F.

li, 25/02/2014

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSARI E COMMISSIONI
STRAORDINARIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
LORO SEDI

e, per conoscenza

AI SIGN DIRIGENTE AREA II bis
RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI
ELETTORALI

SEDE

OGGETTO: Legge di stabilità 2014 – Modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento , l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali.

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, si ritiene opportuno evidenziare, alcune delle modifiche apportate, dalla legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013, con particolare riferimento alle **spese da rimborsare a codesti comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.**

Com'è noto, l'art. 1, comma 398, della succitata legge ha disposto, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione dell'importo di 100 milioni di euro sulle risorse stanziato sul " Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum".

Conseguentemente sono state apportate diverse modifiche alle procedure elettorali finalizzate ad assicurare il contenimento delle spese da sostenersi per lo svolgimento delle consultazioni, nei limiti delle risorse annuali previste sul bilancio dello Stato.

In particolare, per quanto attiene alle spese da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle elezioni, si segnala che le modifiche apportate dal comma 400, lettera a), tese a snellire le procedure di adozione del decreto interministeriale che fissa la spesa massima finanziabile dallo Stato in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, dovrebbero consentire una tempestiva ripartizione delle risorse da assegnare ai comuni e una conseguente comunicazione dei relativi importi in tempo utile per programmare l'attività nei limiti degli importi assegnati.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Si richiama, inoltre alle ~~SS~~LL'attenzione sulle modifiche apportate dalla lettera b) punto 2), del citato comma 400, il quale dispone che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, ad eccezione del trattamento economico dei componenti di seggio, sarà stabilito con apposito decreto del Ministero dell'Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio stanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore.

Si precisa altresì, che i parametri potranno variare in funzione delle risorse che saranno, allo scopo, assegnate dal Ministero dell'Economia e Finanze in considerazione delle diverse tipologie di consultazioni, nonché dei diversi abbinamenti che si potranno verificare.

Pertanto le somme da rimborsare a ciascun comune non potranno eccedere l'importo così determinato e assegnato, né potranno essere oggetto di compensazione. **Le eventuali eccedenze resteranno a carico dell'ente.**

Ai fini del contenimento della spesa, si ritiene opportuno segnalare alcune altre misure introdotte dal citato comma 400 della legge 147/2013.

La modifica introdotta dalla lettera h), riferita alla propaganda elettorale, dovrebbe consentire una significativa riduzione della spesa per l'acquisto, montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali.

Analogamente la modifica di cui alla successiva lettera i), relativa alla nomina dei Presidenti di seggio da effettuarsi, laddove possibile, nel comune di residenza degli stessi, dovrebbe ridurre notevolmente la fattispecie e, conseguentemente, l'onere da sostenersi per i relativi rimborsi spese.

Infine, diverse modifiche incidono sulla spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dei comuni che rappresenta la componente più rilevante dei rimborsi dovuti a codesti Enti.

In particolare si segnala la modifica di cui alla lettera d), punto 1, che riduce il limite medio di spesa per prestazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, previsto dall'art. 15 del D.L. n. 8 del 1993, a 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, nonché il periodo elettorale entro cui è possibile autorizzare dette prestazioni, ora individuato tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla stessa.

Pertanto, codesti comuni dovranno avere particolare cura nell'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario necessarie all'espletamento del lavoro straordinario in considerazione, anche, delle limitazioni alla spesa di cui all'art. 17 legge n. 136/76 (comma 400, lettera b, punto 2) .

Al contenimento della spesa per il lavoro straordinario dovrebbe contribuire anche la modifica disposta dalla lettera g), che riduce il periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale per il rilascio delle tessere elettorali ai due giorni antecedenti la consultazione nonché l'orario di apertura degli stessi a nove ore giornaliere.



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Ciò premesso, stante le importanti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2014, si invitano, le SS.LL. a disporre affinché gli uffici si attengano nell'organizzazione delle prossime consultazioni elettorali, ad una attenta e rigorosa programmazione delle operazioni elettorali volta al contenimento delle spese da sostenersi nei limiti delle assegnazioni che saranno disposte dal Ministero dell'Interno.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo, che possono essere chiesti al Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria - Funz. Econ. Finanz. Barra 081/7943336 -

Il Vice Prefetto Vicario
(Esposito)

Barra/
Visto: Il Dirigente
(D'Ovidio)